

PUBBLICATO IN G.U. IL DM 15/02/10 "CORRETTIVO SISTRI"

| | |
|-----------------------|--|
| CHI RIGUARDA: | Tutte le Imprese e gli Enti soggetti al nuovo Sistema di Controllo per la Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI). |
| COSA RIGUARDA: | La proroga dei termini previsti per l'iscrizione al SISTRI e una prima serie di modifiche alla relativa procedura. |
| SCADENZA: | 30 marzo - 29 aprile 2010 |
| RIFERIMENTI: | DM 15/02/10 - DM 17/12/09 - D.Lgs. 152/06 (testi disponibili su richiesta) |

È stato pubblicato, nella G.U. n. 48 del 27 febbraio 2010, il Decreto del Ministero dell'Ambiente del 15/02/10, intitolato **Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante: «Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del D.Lgs. n. 152 del 2006 [omissis]»**.

Si tratta di un primo provvedimento correttivo, resosi necessario a seguito delle innumerevoli richieste di chiarimento pervenute al Ministero in merito alla procedura di iscrizione e alla successiva operatività del SISTRI.

Di seguito, in estrema sintesi, le principali novità:

1. PROROGA TERMINI ISCRIZIONE (30 giorni)

| TIPO DI SOGGETTO | Iscrizione entro |
|---|-------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> ⇒ Produttori RIFIUTI PERICOLOSI con più di 50 dipendenti ⇒ Produttori RIFIUTI NON PERICOLOSI da attività INDUSTRIALI o ARTIGIANALI con più di 50 dipendenti ⇒ Produttori rifiuti derivanti da attività di RECUPERO/SMALTIMENTO o DEPURAZIONE ACQUE (FANGHI) con più di 50 dipendenti ⇒ Intermediari, Trasportatori, Recuperatori, Smaltitori rifiuti ⇒ Comuni, Enti e Imprese che gestiscono rifiuti URBANI nel territorio della Regione Campania | 30/03/2010 |
| <ul style="list-style-type: none"> ⇒ Produttori RIFIUTI PERICOLOSI fino a 50 dipendenti ⇒ Produttori RIFIUTI NON PERICOLOSI da attività INDUSTRIALI o ARTIGIANALI con 11-50 dipendenti ⇒ Produttori rifiuti derivanti da attività di RECUPERO/SMALTIMENTO o DEPURAZIONE ACQUE (FANGHI) con 11-50 dipendenti | 29/04/10 |

2. ESTENSIONE DELL'OBBLIGO DELLA VIDEOSORVEGLIANZA (già previsto per le discariche) anche agli **impianti di incenerimento**.

3. PER SMALTITORI E RECUPERATORI, obbligo di iscriversi al SISTRI anche come Produttori e di versare il relativo diritto.

4. **PER TRASPORTATORI**, possibilità di richiedere **più dispositivi USB** per eventuali diversi centri logistici.
5. **CHIARIMENTI E MODIFICHE** in merito ai **contributi da versare**, specialmente per Recuperatori, Smaltitori e Trasportatori.
6. **MODIFICHE TEMPI DI COMUNICAZIONE PER I TRASPORTI DI RIFIUTI**: in caso di trasporto di rifiuti **pericolosi**, i tempi di preavviso previsti dal DM 17/12/09 sono stati **dimezzati** (rispettivamente da 8 e 4 ore per il Produttore e da 4 a 2 ore per il Trasportatore). Per i rifiuti **non pericolosi**, i **tempi sono stati azzerati**, fermo restando l'obbligo di compilare la Scheda SISTRI - Area Movimentazione **prima** del trasporto.
7. **MODIFICA DEFINIZIONE DI DELEGATO**: la definizione data all'Allegato 1° del DM 17/12/09 è stata modificata, limitando di fatto la delega a "utilizzo e custodia del dispositivo USB". Ciò allo scopo di chiarire i numerosi dubbi sorti circa l'effettiva responsabilità personale del Delegato in caso di errori in fase di inserimento dati.
8. **MODIFICA MODULI DI ISCRIZIONE**: ferma restando la **piena validità delle iscrizioni effettuate fino al 28 febbraio 2010**, per quelle effettuate a partire da oggi dovranno essere utilizzati i **nuovi moduli**, forniti in allegato al DM 15/02/10.

Per qualsiasi ulteriore informazione, o per richiedere il testo completo dei provvedimenti citati,

VAI ALLA PAGINA [CONTATTI](#)

oppure SCRIVI all'indirizzo ma.faina@startrash.it